

L'azione autentica il Consiglio di Amministrazione delibera che il trattamento di quiescenza, che a norma dell'art. 63 del Regolamento per il personale deve essere versato e capitalizzato presso l'Istituto, sia costituito, oltre che dalle polizze obbligatorie giunte a scadenza al 60° anno di età, anche dall'integrazione eventuale prevista dai successivi articoli 65, 66 e 67 del Regolamento.

In conseguenza che l'ammontare di detti versamenti maggiorato dei contributi di quiescenza previsti dal capoverso dell'art. 63 costituisce il trattamento di quiescenza che sarà liquidato all'impiegato quando lascerà definitivamente il servizio, oppure agli eredi di diritto in caso di sua premortale. Comunque, l'eventuale prelievo che fosse stato operato sul fondo di integrazione al compimento del 60° anno, rimarrà invariato.

L'indennità di anzianità potrà invece essere liquidata in contanti all'impiegato, all'atto del suo collocamento fuori ruolo. In tale posizione l'impiegato mantiene le funzioni precedentemente disimpegnate.

Ciò premesso, occorre precisare quale è il trattamento economico da usarsi e coloro che, in applicazione dell'art. 42 del Regolamento per il personale, vengono trasferiti in servizio con la stipulazione di un nuovo contratto.